



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 del 24.02.2012

OGGETTO	Nomina legale per opposizione all'atto di citazione in riassunzione per opposizione agli atti esecutivi-Sigg.ri Mancuso/Comune.
----------------	--

L'anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 13.50 , nella sala delle adunanze,previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

SIDOTI PINTO Dott. SALVATORE	P
LO CICERO Rag. GIUSEPPE	P
MANASSERI Geom. SALVATORE	A
NICOLOSI Prof. TERESA	P
CARROCCIO Dott. SALVATORE	A
BASILE GIGANTE MARIA ROSARIA	P
SAVIO DOTT. ANTONIO	A

Totale presenti 4
Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rachele Caristo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti ,il Dott. Salvatore Sidoti Pinto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali n. 32 avente ad oggetto: "Nomina legale per opposizione all'atto di citazione in riassunzione per opposizione agli atti esecutivi-Sigg.ri Mancuso/Comune.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile

Hanno espresso parere favorevole.

Ritenuto che la stessa è meritevole di approvazione.

Richiamato l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Con voti unanimi legalmente resi e verificati.

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali avente ad oggetto : " Nomina legale per opposizione all'atto di citazione in riassunzione per opposizione agli atti esecutivi-Sigg.ri Mancuso/Comune.

Con successiva votazione, ad unanimità ,la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali e al Responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza.



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

n. 32 del 24 .02 .2012

SU INDICAZIONE DI	SINDACO
SETTORE DI COMPETENZA	SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	GAGLIANI GIUSEPPINA

OGGETTO	NOMINA LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PER OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - Sigg.ri MANCUSO / COMUNE
---------	--

PREMESSO che, con raccomandata, l'avv. Mario Mancuso per conto proprio e dei sigg.ri Luigi Fabrizio Mancuso e Caterina Liliana Fulci trasmetteva atto di citazione in riassunzione per opposizione agli atti esecutivi, acquisito al protocollo di Questo Comune in data 02/02/2012 al n. 1033, con il quale cita il Comune di San Fratello a comparire dinanzi al Tribunale di Patti Sez. di Sant'Agata Militello all'udienza fissata per il giorno 11 giugno 2012;

RITENUTO che, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, occorre affidare l'incarico ad un legale di fiducia;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra motivato,

SI PROPONE

1. **Di affidare** incarico ad un legale di fiducia per proporre opposizione all'atto di citazione in riassunzione per opposizione agli atti esecutivi proposto dai sigg.ri Luigi Fabrizio Mancuso, Mario Massimiliano Mancuso e Caterina Liliana Fulci contro Questo Comune, acquisito in data 02/02/2012 al n. 1033;
2. **Di impegnare** la somma di € 500,00 con imputazione al servizio 1.01.08.03.00 - Competenza stante che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento sul Servizio Bilancio Esercizio 2011;
3. **Di dare atto** che all'accettazione del presente incarico il professionista nominato si impegna formalmente a determinare il compenso applicando i minimi tariffari.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI**

fems

IL PROPONENTE

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

favorevole

Data 21.02.2012

Il Responsabile
F.to [firma]

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 23.02.12

Il Responsabile
F.to RUBUANO

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta, sul Servizio 1-01-08-03-00, Bilancio 2012, in quanto rientra nei dodicesimi dello stanziamento del Bilancio 2011.

Data 23.02.12

Il Responsabile
F.to RUBUANO

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____

Il Responsabile
F.to _____

Avv. Mario Mancuso

Via F. Todaro, 5 - Messina

Tel. 090 6783098


Fax 090 6411338

COPIA

Tribunale di Patti

Sezione staccata di Sant'Agata di Militello

**Atto di citazione in riassunzione per
opposizione agli atti esecutivi**



Nell'interesse dei sigg.ri :

1) **Dott. Luigi Fabrizio Mancuso**, nato a Milazzo (Me) il 10/08/1961, Cod. Fisc. MNC LFB 61M10 F206S;

2) **Avv. Mario Massimiliano Mancuso**, nato a Milazzo (Me) il 29/04/1968, Cod. Fisc. MNC MMS 68D29 F206G;

3) **Caterina Liliana Fulci**, nata a Messina il 23/06/1941, Cod. Fisc. FLC CRN 41H63 F158R, anche **quali eredi** del **dott. Mancuso Francesco** (nato a Piraino l'1.04.1931 e deceduto a Messina in data 12.02.2009);

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Pietro Carrozza (c.f. CRR PTR 33H13 F158K) e Mario Mancuso (c.f. MNCMMS68D29F206G) pec studiolegalemancuso@pec.giuffre.it, fax 0906411338 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Capo d'Orlando via A. Volta n. 82,

Contro

Il **Comune di San Fratello** in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore

***per la riassunzione del procedimento di opposizione agli atti
esecutivi avverso***

L'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Sant'Agata Militello del 2 ottobre 2011, prodotta unitamente al presente atto.

Premessa

In virtù della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1146/2009 pubblicata in data 08.09.2009, e notificata con la formula esecutiva il 25.11.2010, gli attuali istanti, dopo la notifica del 22.4.2011 dell'atto di precetto per un importo di euro 2.525.356,61, il 19 maggio 2011 notificavano atto di pignoramento presso terzi al Comune di San Fratello e alla Banca Popolare del Mezzogiorno terzo pignorato.

I.- Procedimento esecutivo dinanzi al Tribunale di Sant'Agata Militello

Dopo la comunicazione della dichiarazione del terzo, in data 13.6.2011 veniva celebrata l'udienza dinanzi al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Sant'Agata Militello dott.ssa Artino.

All'udienza sopra detta, nonostante **l'esecutività del titolo** e la dichiarazione del terzo positiva (sia perché la delibera di impignorabilità del Comune è invalida e inefficace sia perché la delibera lascia liberi da vincoli di impignorabilità l'importo di euro 175.000,00), **il Giudice dell'esecuzione, senza tenere in alcuna considerazione gli interessi e i diritti dei creditori pignoranti, non assegnava alcun importo** e, senza che vi fosse alcun consenso dei creditori, all'udienza del 13.6.2011, nell'esclusivo interesse del Comune di San Fratello, svincolava senza alcuna motivazione il notevole importo di euro 293.000,00.

Il Giudice dell'esecuzione, dopo avere adottato le decisioni sopra dette, rinviava all'udienza dell'8.7.2011, in attesa che la Corte d'Appello di Catania si pronunciasse sull'istanza d'inibitoria del titolo esecutivo, proposta dal comune di San Fratello.

II.- Procedimento di inibitoria dinanzi alla Corte d'Appello di Catania

Successivamente, in data 15 giugno 2011, dinanzi alla I Sezione Civile della Corte d'Appello di Catania, veniva celebrata l'udienza per la discussione dell'inibitoria e la Corte, dopo avere incamerato il procedimento per la decisione, scioglieva la riserva disponendo l'integrazione del contraddittorio e fissando la nuova udienza per la data del 13.7.2011.

Nel frattempo, il Presidente della I Sezione Civile della Corte d'Appello di Catania, con decreto del 6 luglio 2011 disponeva in via cautelare la sospensione dell'esecuzione del titolo esecutivo *“fino alla pronuncia che sarà emessa dal collegio in relazione al ricorso ex art. 373 c.p.c. presentato dal Comune di San Fratello all'esito della comparizione delle parti in camera di consiglio fissata per l'udienza del 13.7.2011”*.

All'udienza del 13.7.2011, la Corte d'Appello di Catania, senza alcuna opposizione sul punto da parte di alcuno, per consentire al comune di San Fratello di integrare il contraddittorio nei confronti dei sigg.ri Mancuso, rinviava la causa all'udienza del 21 settembre 2011.

All'udienza del 21 settembre 2011, il Collegio si riservava di decidere e dopo qualche giorno scioglieva la riserva sospendendo l'esecutività del titolo esecutivo.

III.- Continuazione procedimento esecutivo dinanzi al Tribunale di Sant'Agata Militello

Dinanzi al Tribunale di Sant'Agata Militello, all'udienza dell'8.7.2011, i sigg.ri Mancuso e Fulci depositavano atto di intervento all'interno della procedura esecutiva, in virtù della sentenza

del Tribunale di Patti n. 324/2010, titolo esecutivo diverso da quello oggetto dell'inibitoria dinanzi alla Corte d'Appello di Catania.

Il Giudice rinviava all'udienza del 28.7.2011.

Dinanzi al Tribunale di Sant'Agata Militello, all'udienza del 28.7.2011, su concorde richiesta delle parti volta a consentire il bonario componimento della controversia, il Giudice dell'esecuzione rinviava la decisione sulla procedura esecutiva, all'udienza del 19 settembre 2011.

Successivamente, il Comune di San Fratello depositava dinanzi al Tribunale di Sant'Agata Militello, istanza di anticipazione dell'udienza affinché si provvedesse allo svincolo delle somme pignorate a causa del rischio di presunto dissesto finanziario dell'Ente.

Il Tribunale fissava l'udienza per il 16 agosto 2011, in occasione della quale si costituivano i sigg.ri Mancuso, i quali chiedevano il rigetto dell'istanza di svincolo perchè infondata.

All'udienza del 16 agosto 2011, il Giudice, dott.ssa Alacqua incamerava la causa per la decisione e con provvedimento del 24.8.2011 dichiarava *“inammissibile la trattazione durante il periodo feriale delle istanze indicate in motivazione”* e rimetteva *“le parti alla già fissata udienza del 19 settembre 2011, dinanzi al giudice titolare del fascicolo”*.

Ebbene, il 7 settembre 2011, i sigg.ri Mancuso, in modo assolutamente occasionale e inaspettato, venivano a conoscenza del fatto che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Sant'Agata Militello emanava l'ordinanza impugnata con cui confermava *“l'imminente udienza di comparizione delle parti già fissata per l'udienza del 19.9.2011 anche per la trattazione e adozione dei provvedimenti richiesti dal debitore esecutato con l'istanza da ultimo presentata, disponendo sino a tale data lo svincolo delle somme limitatamente destinate al pagamento della retribuzione spettante al*

personale dipendente per le mensilità di luglio e agosto 2011, oneri contributivi compresi”.

Avverso la predetta ordinanza, con ricorso dell'8 settembre 2011, veniva proposta opposizione agli atti esecutivi con domanda volta a ottenere la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato inaudita altera parte.

In seguito all'opposizione, il Giudice Saya ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato ed, al fine di confermare l'ordinanza di sospensione dell'atto impugnato dinanzi alle parti costituite, ha rimesso le parti all'udienza del 19.9.2011, dinanzi al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di S. Agata Militello, dott.ssa Artino, la quale riservava la decisione.

In esito allo scioglimento della riserva, il Giudice dell'esecuzione emanava l'ordinanza depositata il 7.11.2011, con cui revocava la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata, emanata il 2.9.2011 dal Giudice Artino e disponeva la sospensione del procedimento esecutivo a seguito della sospensione del titolo esecutivo disposta dalla Corte d'Appello di Catania.

Nell'ordinanza sopra detta del 7.11.2011, il Giudice assegnava all'opponente il termine di tre mesi per l'introduzione del giudizio di merito.

Ebbene, considerato che l'opponente ha interesse all'inizio del giudizio di merito, è necessario proporre il presente atto per i medesimi motivi, già proposti con il ricorso in opposizione agli atti esecutivi, che vengono di seguito proposti nuovamente

Motivi

1.- Il provvedimento del 2.9.2011 adottato dal Giudice dell'esecuzione è abnorme.

Non esiste alcuna norma giuridica che stabilisce il potere del Giudice di svincolo delle somme in pendenza della procedura esecutiva.

L'illegittimità del provvedimento adottato deriva dal palese contrasto con altro provvedimento emanato da altro Magistrato (dott.ssa Alacqua) appartenente alla medesima Autorità Giudiziaria del Giudice dell'esecuzione.

Invero, il Giudice Alacqua aveva senza ombra di dubbio dichiarato inammissibile l'istanza perché presentata nel corso del periodo feriale.

Non si comprende sulla base di quali diverse motivazioni il secondo giudice abbia ritenuto opportuno disattendere il provvedimento della dott.ssa Alacqua, ritenendo comunque quest'ultimo corretto.

Un'altra abnormità e anomalia del provvedimento deriva dalla circostanza che il Giudice ha adottato il provvedimento senza avere preliminarmente fissato alcuna udienza al riguardo e senza, pertanto, avere sentito sull'argomento le valutazioni dei creditori.

Al riguardo appare alquanto strano il fatto che il Giudice, il 6 settembre 2011, abbia adottato il provvedimento impugnato senza sentire i i sgg.ri Mancuso e non abbia atteso l'imminente (vocabolo che utilizza lo stesso Giudice) data del 19 settembre 2011, in cui aveva Ella stessa fissato un'udienza in cui era possibile valutare la posizione dei creditori.

Inoltre, una ulteriore gravissima anomalia deriva dalla circostanza che il Giudice si è pronunciato su una semplice istanza del Comune, e non su un ricorso all'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, che non è stato mai proposto.

2.- Il provvedimento è stato adottato dopo l'esaurimento del potere dell'Autorità Giudiziaria sull'istanza del Comune.

Il Tribunale di Sant'Agata Militello si è pronunciato sull'istanza proposta dal Comune di San Fratello con il provvedimento della dott.ssa Alacqua del 24.8.2011, con cui il Giudice, dopo avere sentito le parti all'udienza del 16 agosto 2011, ha dichiarato inammissibile la trattazione delle istanze del Comune ed ha rimesso le parti alla già fissata udienza del 19.9.2011.

Dopo la decisione del Giudice sull'argomento, il Tribunale ha esaurito il potere di disporre e pertanto non poteva essere adottato un altro provvedimento "parallelo" a quello già emanato, in violazione sia del principio del ne bis in idem sia del principio del giudice naturale precostituito per legge.

3.- Il provvedimento è indeterminato

Il Giudice dell'esecuzione ha autorizzato lo svincolo delle somme necessarie al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti del Comune per i mesi di luglio e agosto senza indicare l'esatto importo da svincolare.

In tal modo ha fornito al Comune la facoltà di determinare ad libitum l'importo da svincolare, causando in tal modo l'illegittimità del provvedimento.

4.- Le Delibere di impignorabilità adottate dal Comune di San Fratello sono invalide ed inefficaci.

La Delibera di impignorabilità adottata dal Comune di San Fratello n. 3 del 4.1.2.011, come è stato già rilevato ampiamente all'interno delle note d'udienza del 7.7.2011 (depositate all'interno del processo esecutivo), non ha alcuna valore sia perché nel corso del primo semestre 2011 sono stati emessi mandati di pagamento con oggetto diverso da quello della delibera di impignorabilità sia perché i

mandati di pagamento sono stati emessi senza seguire l'ordine cronologico del deposito delle fatture o delle richieste di pagamento.

E' anche inefficace, nei confronti degli attuali creditori, la successiva delibera di impignorabilità n. 130 del 28.6.2011, perché adottata successivamente alla notificazione al Comune dell'atto di pignoramento presso terzi.

Al riguardo, è noto che l'art. 2915 c.c. stabilisce che “ Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.”

Inoltre, le somme giacenti presso il tesoriere sono relative ai pagamenti che dovevano essere effettuati dal Comune nel primo semestre 2011 e pertanto potevano essere vincolati solo con la delibera del gennaio 2011 e non con la successiva.

5.- Nessun importo può essere svincolato.

Gli atti compiuti all'interno del processo esecutivo, (compreso l'atto di pignoramento che ha vincolato le somme del Comune presso il proprio tesoriere) **non perdono efficacia** né in caso di sospensione della presente procedura esecutiva né in caso di inibitoria del titolo esecutivo, qualora l'eventuale inibitoria sia

disposta (come nel caso che ci occupa) dopo la notifica dell'atto di pignoramento.

Da ciò deriva che non è legittimo svincolare alcuna somma, già sottoposta al pignoramento notificato al Comune.

Tale pacifico orientamento è confermato non solo dalla Corte di Cassazione, ma anche dalla Corte Costituzionale, che si è pronunciata sull'argomento:

“È manifestamente inammissibile la q.l.c. degli art. 283, 373, 623 e 630 c.p.c., sollevata, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 cost., nella parte in cui, prevedendo che il provvedimento di sospensione emesso dal giudice del gravame ha efficacia "ex nunc", escludono che il processo esecutivo iniziato con il pignoramento prima del provvedimento emesso in sede di inibitoria si estingua e che gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci, in quanto trattasi di questione irrilevante perché avente ad oggetto norme delle quali il giudice "a quo" non deve fare applicazione: non degli art. 283 e 373, dal momento che il giudice dell'esecuzione non è chiamato ad applicare la norma che disciplina gli effetti dell'inibitoria, ma a prendere atto di quanto disposto dal giudice al quale la legge conferisce il relativo potere, il quale soltanto è quindi legittimato, ove ravvisi una irragionevole limitazione di tale potere, a sollevare q.l.c. della norma che glielo conferisce; non dell'art. 623 c.p.c., che conferisce al giudice dell'esecuzione il potere di sospendere l'esecuzione solo se tale potere non spetta, come nella specie, al "giudice davanti al quale è impugnato il titolo"; non dell'art. 630 c.p.c., dal momento che tale norma si limita a disciplinare l'estinzione

del processo esecutivo per inattività delle parti, e non anche ogni ipotesi in cui gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci".
Corte costituzionale, 01/04/2004, n. 105

"Sono manifestamente infondate, con riferimento agli art. 3 e 24 cost., trattandosi di questione già dichiarata più volte non fondata e in ordine alla quale i giudici rimettenti non offrono profili nuovi o diversi da quelli già esaminati, le q.l.c. degli art. 373, 623, 630 e 649 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi della sospensione dell'esecutività del titolo disposta dal giudice del merito, una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, la (sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal suo inizio, del pignoramento connesso a tale processo, da dichiararsi dal giudice dell'esecuzione appositamente adito.
Corte costituzionale, 04/12/2000, n. 546

"La sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, che venga disposta, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., dal giudice istruttore della causa d'opposizione, non integra "revoca" dell'efficacia di detto decreto quale titolo esecutivo, e, pertanto, in relazione al procedimento esecutivo intrapreso in forza del medesimo, non tocca la legittimità degli atti già compiuti, nè determina ragione di improseguibilità, del processo esecutivo, che rimane soltanto sospeso (art. 623 c.p.c.). Cassazione civile, sez. III, 03/05/1991, n. 4866

Tutto ciò premesso e ritenuto in fatto e in diritto, i sigg.ri Mancuso e Fulci, rappr.ti e difesi come sopra,

CITANO

il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco rappresentante legale *pro tempore*, domiciliato per la sua carica nel Palazzo Municipale di San Fratello, a comparire dinanzi al Tribunale di Patti Sezione di Sant'Agata Militello alla pubblica udienza che si terrà il giorno 11 (undici) giugno 2012 ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di dieci giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme previste nell'art. 166 cod. proc. civ., avvertendo che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e che, in difetto, si *procederà in sua dichiarata contumacia, ove gli istanti chiederanno*, come sin da ora chiedono e concludono, che piaccia alla Giustizia del Tribunale di Patti Sezione di Sant'Agata Militello, accogliere le seguenti

Domande

A.- Ammettere il presente atto di prosecuzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e conseguentemente dichiarare nulla, annullare, privare di efficacia l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Sant'Agata Militello del 2 settembre 2011 emanata all'interno della procedura esecutiva n 2209/2011 tra i sigg.ri Mancuso e il Comune di San Fratello che ha "ha confermato *“l'imminente udienza di comparizione delle parti già fissata per l'udienza del 19.9.2011 anche per la trattazione e adozione dei provvedimenti richiesti dal debitore esecutato con l'istanza da ultimo presentata, disponendo sino a tale data lo svincolo delle somme limitatamente destinate al pagamento della retribuzione spettante al*


personale dipendente per le mensilità di luglio e agosto 2011, oneri contributivi compresi”.

B.- Condannare il Comune di San Fratello al pagamento degli onorari, competenze e spese processuali.

Ai fini del contributo unificato, il presente atto introduce una causa di valore indeterminabile.

Messina, 1 febbraio 2012


Avv. Mario Mancuso



Mandato speciale

I sigg.ri Mancuso Luigi Fabrizio Augusto, c.f. MNCLFB61M10F206S nato a Milazzo il 10.8.1961 e residente a Messina via Annunziata 1, Mancuso Mario Massimiliano c.f.: MNCMMS68D29F206G nato a Milazzo il 29.4.1968 e residente a Messina via Francesco Todaro n. 5, Fulci Caterina Liliana, c.f.: FLC CRN 41N63F158R nata a Messina il 23.6.1941, e residente a Capo d'Orlando via Trazzera Marina, anche quali eredi di Mancuso Francesco, nato a Piraino l' 01.04.1931 e deceduto a Messina il 12.2.2009, **informati ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto**, delegano a rappresentarli e difenderli per questo giudizio con ogni facoltà di legge, unitamente e disgiuntamente gli avv.ti Pietro Carozza l'avv. Mario Mancuso, ed eleggono domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Messina via Francesco Todaro n. 5 conferendo loro anche la facoltà di nominare sostituti. LECAPO D'ORLANDO, VIA VOLTA 82
Debitamente informati autorizzano il trattamento dei dati personali ad ogni effetto di legge.


Mancuso Luigi Fabrizio Augusto



Mancuso Mario Massimiliano



Fulci Caterina Liliana



Vere le firme

Avv. Mario Mancuso




Relata di notifica

ex art. 1 legge 21 gennaio 1994 n.53

Rep. n. 136

Io sottoscritto Avv. Mario Mancuso, con studio in Messina via Francesco Todaro n. 5, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina n. 59 del 16 aprile 2008, nell'interesse e per conto di Mancuso Luigi + 2, ho notificato Atto di citazione in riassunzione dell'1 febbraio 2012, proposto dinanzi al Tribunale di Patti - Sezione di Sant'Agata di Militello, annesso alla presente, al Comune di San Fratello, in persona del Sindaco pro tempore, via Serpi 98075 San Fratello, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76194474370-0 spedita dall'Ufficio postale di Messina 4.

Avv. Mario Mancuso



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Salvatore Sidoti Pinto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Rachele Caristo

- Viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs 18.06.20096 n. 69.
- Viene trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Rachele Caristo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –Art.134 ,comma 4° del D.Lgs 267/00
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile –Art. 134-comma 4° del D.lgs 267/00

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Rachele Caristo

Copia conforme all'originale ,in carta libera ,
ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE